Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – certezza assoluta della commissione dell'illecito – non occorre - indizi gravi, precisi e concordanti - sufficienza

Descrizione

Per l'illecito sportivo, ai fini di integrare lo standard probatorio richiesto, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, potendosi ritenere sufficiente un grado inferiore di certezza, desumibile sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che forniscano, come nel caso oggetto dell'odierno scrutinio, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito contestato (Corte federale d'appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/2020-2021; Sezione I, decisione n. 83/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 8/CFA/2022-2023/B

Presidente

Palmeri

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0008 CFA del 22 luglio 2022 (Sig. Filippo Scudocrociato-Procura Federale)